Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Mercoledì 12 aprile — Numero 86

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 7 aprile 1922, n. 411, che reca norme per l'esecuzione delle spese in occasione della Conferenza di Genova, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 corrente mese, al 2° comma dell'art. 2, venne stampato: tale compenso sarà cumulabile, mentre doveva dirsi: tale compenso *non* sarà cumulabile, come è detto nel testo originale del decreto e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 378 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi approvato con R. decreto 9 giugno 1907, n. 364;

Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1008, che stabilisce gli assegni di viaggio e missione per il personale della R. marina;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380, concernente gli assegni dovuti ai militari del corpo Reale equipaggi in viaggio, o in missione per motivi di servizio;

Visto il Regio decreto-legge 21 novembre 1920, numero 1721, che approva la tariffa degli assegni dovuti ai militari del corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio, in sostituzione di quella approvata con decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegni dovuti ai militari del corpo R. equipaggi in viaggio per motivi di servizio od in missione autorizzata, sono stabiliti dalla tariffa di cui nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, che forma parte integrale del presente decreto.

Art. 2.

Nelle missioni eseguite dai militari del corpo Reali equipaggi per le quali il ritorno nella residenza abbia luogo nella stessa giornata, spettano soltanto i due terzi del soprassoldo giornaliero stabilito dalla colonna 2 dell'unita tabella, oltre la razione qualora non prendano parte ai pasti.

In tutti gli altri casi di missione, imbarco, sbarco e trasferimento, il soprassoldo giornaliero si corrisponde sempre per intero, oltre la razione, e viene computato per le giornate solari di effettiva assenza dalla destinazione del servizio.

Nello Stato la misura del soprassoldo giornaliero non può essere aumentato.

Art. 3.

Ai sott'ufficiali in missione di R. servizio nello Stato spettano i due decimi del prezzo del biglietto pel trasporto del bagaglio sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle tramvie e sulle automobili. Tali due decimi si computano sempre in base alla tariffa della concessione *C)* quando questa esista, anche se i biglietti siano acquistati a tariffa militare, o se, per qualunque ragione, il viaggio sia gratuito.

Ai militari del corpo R. equipaggi di qualsiasi grado, nei casi di imbarco, sbarco e trasferimento, in luogo dei due decimi del prezzo del biglietto spetta il rimborso della spesa effettiva per trasporto del bagaglio sulle ferrovie del Regno a tariffa militare, sulle tramvie e sulle automobili nei limiti massimi di peso indicati rispettivamente nelle colonne 5 e 6 della unita tariffa.

Pei percorsi eseguiti per via di mare, tanto nei casi di imbarco o sbarco che in quelli di trasferimento, quando non sia ammesso il trasporto gratuito del bagaglio, oppure l'obbligo del trasporto gratuito sia limitato ad un determinato numero di chilogrammi, viene concesso il rimborso della spesa effettivamente sostenuta, limitatamente però alla differenza risultante tra i quantitativi massimi stabiliti dalle colonne 5 e 6 dell'annessa tariffa e quelli ammessi al trasporto gratuito.

Art. 4.

Ai sott'ufficiali, sotto capi e comuni del corpo R. equipaggi aventi famiglia a proprio carico e seco loro conviventi, i quali sono in viaggio da una ad altra destinazione permanente, quando il movimento abbia carattere di trasferimento, sono dovuti i seguenti assegnamenti:

Pei militari:

a) il soprassoldo stabilito a seconda dei casi dalle colonne nn. 2 e 3 dell'annessa tariffa, per ciascuna giornata solare di viaggio;

b) il rimborso del prezzo del biglietto (coll'obbligo di usufruire della tariffa militare o, in mancanza, delle altre riduzioni stabilite) per i viaggi sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle linee di automobili o di altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio

Quando si percorrono vie ordinarie su tramvie, automobili, ecc., ove su tali mezzi di trasporto esistano più classi, compete ai militari di qualsiasi grado il rimborso del biglietto per la classe superiore a quella stabilita dalla colonna n. 10 dell'annessa tariffa;

c) il rimborso della spesa effettiva del trasporto del bagaglio con le limitazioni di cui all'art. 5 del presente decreto;

d) in luogo del rimborso e dell'aumento indicati alle precedenti lettere *b)* e *c)*, il compenso chilometrico stabilito dalla colonna n. 7 dell'annessa tariffa pei viaggi sulle vie ordinarie, dove non esistono tramvie, automobili od altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio e sempre che i mezzi di viaggio non siano forniti dallo Stato.

Per ciascun membro della famiglia:

e) i rimborsi ed assegnamenti stabiliti pel capo famiglia alle lettere *b)* e *d)*. Inoltre, in luogo del soprassoldo, spetta un compenso fisso e non giornaliero di lire 9 per le famiglie dei sottufficiali e di lire 6 per quelle dei sotto capi e comuni.

Il rimborso della spesa effettiva per trasporto di bagaglio stabilito dalla lettera *c)* di questo articolo non è però mai dovuto ai membri della famiglia, spettando ad essi sempre l'aumento di 2/10 del prezzo del biglietto pei viaggi di cui alla lettera *b)*. Ai membri delle famiglie è fatto obbligo di avvalersi delle riduzioni esistenti.

Per l'intera famiglia, nel suo complesso:

Le indennità di cui appresso, pel trasporto della mobilia e del bagaglio, e relativa spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio nei limiti di peso seguenti:

f) il rimborso della spesa effettiva di trasporto, come bagaglio od a grande velocità, sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle tramvie, di un quantitativo di bagaglio corrispondente, al massimo, a mezzo quintale per ciascun membro della famiglia, non compreso il capo;

g) il rimborso, per non più di venticinque quintali di mobilia, della spesa effettiva di trasporto a pic-

cola velocità sulle ferrovie e sulle tramvie e della spesa effettiva di trasporto sui piroscafi;

h) in luogo dei rimborsi di cui alle lettere *f*) e *g*), un compenso chilometrico di L. 0,50 per ogni quintale o frazione di quintale di bagaglio e mobilia, effettivamente trasportati, sulle vie ordinarie dove non esistono periodici e regolari servizi tramviari, per un quantitativo massimo pari a venticinque quintali, aumentati di tanti mezzi quintali quanti sono i membri della famiglia, non compreso il capo;

i) un compenso di lire 12,60 per ogni quintale o frazione di quintale, a titolo di rimborso delle spese di imballaggio, presa o resa a domicilio del bagaglio e della mobilia, pel quantitativo effettivamente trasportato sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle tramvie e vie ordinarie, entro il limite massimo indicato alla precedente lettera *h*).

Il rimborso indicato alla lettera *f*) viene effettuato a tariffa militare sino alla concorrenza dei quantitativi massimi di bagaglio indicati nell'allegato n. 8 del regolamento dei trasporti militari, e per la differenza sarà effettuato a tariffa ridotta, qualora esista, od a tariffa ordinaria.

Il rimborso indicato alla lettera *g*) compete invece a tariffa militare, od in mancanza, alle tariffe ridotte attualmente in vigore.

Agli effetti dei trasferimenti sono considerati come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai venticinque anni compiuti, le figlie e figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, figliastre e sorelle rimaste vedove, quando tutte le predette persone siano conviventi abitualmente col capo famiglia ed a suo carico.

Pei sottufficiali è ammessa anche una persona di servizio, ma per essa il rimborso delle spese di viaggio compete per la terza classe, salvo che debba viaggiare con la famiglia in treni che non portino la terza classe, od in treni nei quali le persone viaggianti a tariffa militare siano escluse dalla terza classe.

Art. 5.

Hanno diritto al solo trattamento d'imbarco e sbarco stabilito dalla tariffa annessa al presente decreto i sottufficiali, sotto capi e comuni del corpo R. equipaggi non aventi famiglia a proprio carico e seco loro conviventi, i quali siano inviati da una ad altra sede permanente.

Eguale trattamento compete ai predetti militari quando, pure avendo famiglia a proprio carico e seco loro convivente, il movimento non abbia carattere di trasferimento.

Nella dislocazione da una ad altra sede permanente il rimborso della spesa effettiva per trasporti bagaglio sulle ferrovie del Regno e sui piroscafi nei limiti di peso indicati nella colonna n. 5 dell'annessa tariffa, viene corrisposto anche quando il ministero non abbia ancora riconosciuto il carattere di trasferimento alle dislocazioni stesse e non sia intervenuta l'autorizzazione ministeriale pel rimborso della spesa effettiva per trasporto bagaglio.

In tal caso l'autorità che prende in forza il militare corrisponde, ad autorizzazione intervenuta, la differenza fra la spesa effettiva sostenuta dal militare per trasporto bagaglio nei limiti di peso di cui alla colonna n. 6 dell'annessa tariffa, e la somma precedentemente liquidata per lo stesso scopo.

Art. 6.

Il ministro della marina, con decreto da emanarsi di concerto col ministro del tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti, stabilirà le indennità di missione all'estero pei sott'ufficiali e militari del Corpo R. equipaggi.

Art. 7.

I militari del corpo R. equipaggi inviati in licenza di convalescenza per ferite, lesioni od infermità dipendenti o presunte dipendenti da cause di servizio, ricevono, oltre al trattamento di missione durante il viaggio, stabilito dalle vigenti disposizioni, un soprassoldo di soggiorno durante la licenza che è stabilito in L. 5 per i sotto capi e comuni che perdono il vitto e qualsiasi altro assegnamento.

Art. 8.

I militari del corpo R. equipaggi mutilati o resi invalidi al servizio militare, per fatto di guerra, rinviati dalle armi in attesa della liquidazione della pensione, ricevono, oltre le indennità di trasferimento loro dovute pel raggiungimento del domicilio eletto, un soprassoldo di soggiorno fino alla data del collocamento a riposo, soprassoldo giornaliero che è stabilito in ragione di L. 8,50 per i capi di 1ª e 2ª classe, di L. 5,50 per i secondi capi anziani e per i secondi capi e di L. 5 per i sotto capi e comuni, cessando tutti dal percepire le altre competenze attribuite al proprio grado e classe, compresa la paga.

Art. 9

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 10.

Le eventuali varianti alle presenti disposizioni saranno apportate con decreto Reale da emanarsi di concerto col tesoro.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 26 ottobre 1921 e fino a tutto il 30 giugno 1922.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Tariffa degli assegni dovuti ai militari del corpo R. equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio.

Gradi e classi	Soprassoldo giornaliero		Aumento del bagaglio nei casi di missione di R. servizio	Rimborso spesa effettiva per trasporto bagaglio sulle ferrovie dello Stato, sui piroscafi, sulle tramvie ed automobili		Indennità chilometrica sulle vie ordinarie dello Stato	Bagaglio sulle ferrovie estere — Rimborso della spesa a piè di lista nei seguenti limiti di peso		Rimborso del biglietto			Note
	Nello Stato	A bordo di navi del commercio		Imbarco o sbarco	Trasferimento		Missione	Imbarco o sbarco	Sulle ferrovie, tramvie ed automobili nello Stato	Sulle ferrovie estere	Sul mare compreso il vitto	
									Classe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kg.	Kg.		Kg.	Kg.				
Capo di 1ª e 2ª classe	18	6	(1)	150	200	0.50	30	150	2ª	2ª	2ª	
2° capo anziano	14	4	(1)	80	130		30	80	3ª	2ª	2ª	
2° capo e sotto capo con 3 anni di anzianità nel grado	12	3	(1)	80	130		30	80	3ª	2ª	2ª	
Sotto capo	10	2	—	40	90		30	40	3ª	3ª	3ª	
Comune	8	2	—	40	90		30	40	3ª	3ª	3ª	

(1) 2/10 del prezzo del biglietto a tariffa differenziale *C*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: BERGAMASCO.

Il numero 2137 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per il personale salariato degli ospedali e dei manicomi.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

REGOLAMENTO

per il personale salariato degli ospedali e manicomi

Art. 1.

Il personale salariato dipendente dagli ospedali e dai manicomi è regolato dagli ordinamenti organici di ciascuna Amministrazione, in quanto questi non contraddicano alle disposizioni del presente regolamento.

Esso si distingue in tre categorie:

a) personale di assistenza immediata;

b) personale di coadiuvazione;

c) altro personale salariato.

Alla categoria *a)* appartengono gli infermieri ed il personale di sorveglianza ad essi preposto.

Nomine.

Art. 2.

Per essere nominato al posto d'infermiere occorre:

1° aver compiuta l'età di anni 21 e non aver superata quella di anni 35 per gli uomini e 30 per le donne;

2° aver sempre tenuta condotta regolare ed essere dotati di sana costituzione fisica, riconosciuta da visita medica;

3° non aver subito condanne per delitti, esclusi i reati politici;

4° essere fornito del titolo di cui all'art. 4;

5° aver superato un concorso per esami o per titoli, secondo le norme speciali di ciascuna Amministrazione.

Art. 3.

Dopo un periodo di un anno dalla nomina, gli infermieri che hanno dimostrato sufficiente capacità ed attitudine acquistano la stabilità.

Art. 4.

Presso i manicomi e gli ospedali possono essere tenuti corsi

liberi d'insegnamento per gli infermieri, dai sanitari degli Istituti stessi, a cura dell'Amministrazione ospedaliera ed anche di istituzioni autonome, fino a quando non saranno istituite speciali scuole. Per ottenere l'attestazione di capacità alle funzioni di infermiere occorre aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico presso una speciale Commissione, composta del medico provinciale, di un direttore di ospedale o manicomio e di un sanitario da designarsi dal Consiglio provinciale sanitario.

Promozioni.

Art. 5.

La promozione al grado di sorvegliante è conferita esclusivamente per concorso agli infermieri, che siano muniti del titolo, di cui all'articolo precedente, ed abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio in tale qualità in ospedali o manicomi del Regno.

Incompatibilità.

Art. 6.

Con la qualità d'infermiere e di sorvegliante alla dipendenza di Istituti ospedalieri o manicomiali è incompatibile l'esercizio privato della propria professione, nonchè di qualsiasi altra occupazione per conto di terzi.

Aspettativa.

Art. 7.

Il personale salariato può ottenere il collocamento in aspettativa per causa di comprovata infermità pel periodo di due anni; nei primi sei mesi percepirà l'intera paga, nei sei mesi successivi la metà e nel secondo anno non percepirà alcuna retribuzione.

Al personale salariato potrà essere concessa per giustificati motivi di famiglia l'aspettativa senza stipendio, per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

L'aspettativa per servizio militare è regolata dall'art. 20 della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati civili.

Art. 8.

Scaduti i termini di cui all'articolo precedente, il salariato cessa di dipendere dall'Amministrazione, salvo al medesimo di conseguire quell'assegno o pensione che, a termini di legge, possa competergli.

Congedi.

Art. 9.

Al personale di assistenza immediata spetta un congedo annuale di 20 giorni, a meno che le necessità del servizio, da dimostrarsi dall'Amministrazione, non lo consentano.

Disciplina.

Art. 10.

I regolamenti di ciascuna Amministrazione provvederanno al regime disciplinare del personale salariato dipendente, anche per quanto riguarda le garanzie procedurali per l'applicazione delle pene disciplinari.

Per le pene più gravi è indispensabile sentire l'avviso di uno speciale Consiglio di disciplina, che sarà costituito secondo le norme da inserirsi nei regolamenti organici di ciascun Ente.

Retribuzione.

Art. 11.

La retribuzione sarà costituita dal salario fisso e da una indennità accessoria provvisoria, in relazione alle persone di famiglia, conviventi ed a carico. Essa sarà determinata dalle singole Amministrazioni, sentita la richiesta della rappresentanza del personale interessato.

Nei regolamenti delle singole amministrazioni sarà inoltre previsto un congruo numero di aumenti periodici di retribuzione.

Art. 12.

I salariati degli ospedali e dei manicomi presteranno la loro opera per la durata di 48 ore settimanali. Col sistema dei turni si può, superare il limite delle otto ore giornaliere, purchè il numero delle ore di lavoro per un periodo di tre settimane non superi 54 ore settimanali.

Le donne saranno esonerate dalla prestazione della loro opera per sei settimane prima e sei settimane dopo il parto, conservando intera la retribuzione.

Il personale d'assistenza non può, salvo casi eccezionali, essere obbligato alla prestazione di lavoro straordinario per oltre un'ora al giorno, la quale verrà retribuita nella stessa misura dell'ora di lavoro ordinario.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 13.

Gli ospedali più importanti possono, con l'approvazione della Commissione provinciale di beneficenza, istituire in località determinate, quando concorrono circostanze tali da dimostrarne la convenienza, dispensari speciali (dispensari femminili, pediatrici, oftalmici, ecc.), ambulatori e sale di pronto soccorso. Gli ospedali con rendite inferiori alle diecimila lire possono essere trasformati in dispensari, ambulatori, sale di pronto soccorso, con la procedura di cui alle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390.

Art. 14.

I regolamenti organici pel personale salariato degli ospedale e dei manicomi e le variazioni relative, prima di essere sottoposti all'approvazione della Commissione provinciale di beneficenza saranno esaminati da apposita Commissione, presieduta da un funzionario nominato dal prefetto e composta di tre rappresentanti delle Amministrazioni ospedaliere e manicomiali e tre degli infermieri e salariati. I membri di detta Commissione durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Art. 15.

Gli infermieri attualmente in servizio da oltre cinque anni continuano a prestare servizio presso gli Istituti presso dei quali sono addetti, anche se non abbiano il requisito di cui al n. 4 dell'art. 2.

Gli infermieri attualmente in servizio possono sostenere innanzi alla speciale Commissione di cui all'art. 4, una speciale prova pratica ed ottenere un certificato di abilitazione all'esercizio di tale professione.

Art. 16.

Le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale di assistenza non si applicano al personale associato. Ove ad un ospedale o manicomio sia addetto personale associato, il servizio relativo sarà regolato da apposita convenzione, da sottoporsi al parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 14.

Ferme restando le norme che disciplinano il servizio interno dei singoli Istituti, il personale associato, addetto a servizi di assistenza, dovrà essere fornito del titolo specifico di capacità di cui all'art. 4, salvo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 15.

Art. 17.

Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabil

agli Istituti, che abbiano un reddito patrimoniale inferiore alle lire diecimila annue ed un numero di letti inferiore a quindici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno
BONOMI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 361. Regio decreto 23 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari, con sede in Milano, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 362. Regio decreto 23 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, l'Archivio notarile comunale di Acuto, del distretto notarile di Frosinone, conservato con R. decreto 12 settembre 1879, n. 5075, serie II, viene soppresso, disponendosi che gli atti e i documenti in uso conservati passino in deposito nell'Archivio notarile distrettuale di Frosinone, a cura e spese del detto comune di Acuto.

N. 363. Regio decreto 16 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il Regio Consolato di seconda categoria a Wladivostock viene soppresso.

N. 367. Regio decreto 2 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospedale civico, l'Ospedale « Salvatore Longo », il legato Chibbaro ed il legato De Angelis, in Cammarata, sono fusi in unico Ente con la denominazione di Ospedale civico, ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 371. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Concordia.

N. 372. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Rovigo.

N. 373. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene modificato lo statuto organico della Cassa di risparmio di Tolentino.

N. 384. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono apportate modificazioni allo statuto del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia, approvato con R. decreto 24 maggio 1906, numero CCXXIX.

N. 390. Regio decreto 19 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione carabiniere Luigi Macchioni » costituita col fondo di lire duemila nominali, formato da oblazioni fatte dagli ufficiali, dai sottufficiali e militari di truppa del battaglione mobile dei Reali carabinieri di Ancona, e destinato a favore dei militari di truppa del battaglione stesso, viene eretto in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 396. Regio decreto 23 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, il rettore della R. Università di Catania viene autorizzato ad accettare la donazione del prof. Andrea Capparelli; la donazione stessa viene eretta in Ente morale, sotto la denominazione di « Fondazione Andrea Capparelli » e ne è approvato il relativo statuto.

N. 398. Regio decreto 29 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, il direttore della R. scuola normale superiore di Pisa viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a favore della scuola modesima dal professore Francesco Flamini.

N. 399. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio si provvede per il riordinamento della scuola di disegno e plastica in Feltre.

N. 416. Regio decreto 16 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, viene dichiarato di pubblica utilità l'impianto di un cimitero militare in Ivrea per l'inumazione delle salme dei militari della Legione polacca morti in Italia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 2 luglio 1912, con la quale il Consiglio provinciale di Roma stabilì di iscrivere nell'elenco delle strade provinciali la strada comunale di Faleria alla provinciale Flaminia;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del segretario generale della Provincia, 23 maggio 1921;

Considerato che la strada di cui si tratta ha grande importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia, giacchè termina presso la stazione di Faleria, della tramvia Roma-Civitacastellana, e dà altresì accesso alla ferrovia Roma-Orte;

Che con la costruzione della strada Mazzano-Calcata Faleria, essa farà parte dell'intera strada che allaccerà la provinciale Flaminia alla provinciale Cassia, abbreviando così le comunicazioni della Sabina con Roma;

Che pertanto le si devono riconoscere i caratteri di

provincialità voluti dall'art. 13 lettera *d)* della legge organica sulle opere pubbliche;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F)*, n. 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Roma la strada comunale della lunghezza di m. 4205 da Falleria alla provinciale Flaminia.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti i decreti Ministeriali 17 maggio e 4 ottobre 1921, relativi ai prezzi dei libri scolastici, e precisamente gli articoli 7 e 5 dei decreti stessi;

DECRETA:

La Commissione, di cui agli articoli 7 e 5 rispettivamente dei decreti Ministeriali 17 maggio e 4 ottobre 1921 suddetti, incaricata di proporre le modificazioni da apportare ai decreti in parola, od eventualmente l'abrogazione dei medesimi, è composta come appresso:

comm. prof. Michele Arnaldi, capo dell'Ispettorato generale dei servizi speciali, presso il Ministero dell'industria e commercio, presidente;

comm. dott. Luigi Trivelli, capo divisione del Ministero dell'istruzione;

comm. dott. Gustavo Nardi, capo divisione del Ministero dell'istruzione;

comm. prof. Paolo Giorgi, presidente del R. Liceo Umberto I di Roma;

prof. Giorgio Del Vecchio, docente nell'Università di Roma;

comm. prof. A. F. Formiggini, editore,

comm. Giovanni Beltrami, editore, membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 31 marzo 1922.

Per il ministro
Bosco Lucarelli.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO per l'industria e il commercio

Segretariato generale.

COMUNICATO

Agli effetti dell'art. 1, ultimo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, si avverte che è stato pubblicato come supplemento del fascicolo 5 (15 marzo 1922) del bollettino, il ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero, con la situazione al 1° gennaio 1922.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Carrù e Murazzano, in provincia di Cuneo, è stato, con decreto odierno, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1921.

	Al 30 giugno 1921	Al 30 novembre 1921	DIFFERENZA + miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di Cassa *(Vedi conto di Cassa)*	1.661.496.494 83	2.867.427.138 21	+ 1.205.930.643 38
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	21.259.786.619 85	(1) 21.995.437.892 95	+ 735.651.273 10
Insieme	22.921.283.114 68	24.862.865.031 16	+ 1.941.581.916 48
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	38.237.731.391 63	40.496.752.703 —	— 2.259.021.311 32
Situazione del Tesoro	— 15.316.448.277 —	— 15.633.887.671 84	— 317.439.394 84

(1) In questa somma sono comprese L. 160.003.360 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 188,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

N. B. — Il presente conto viene pubblicato con maggior ritardo perchè soltanto il giorno 6 aprile corr. fu possibile ottenere i dati dei pagamenti di bilancio, ripartitamente per Ministeri, di alcune sezioni di R. Tesoreria provinciale.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1920-1921	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	251.021.982 83	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.410.474.512 —	1.661.496.494 83

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	872.409.160 80	4.351.878.855 89	5.227.348.016 69	
	» II. - Costruzione di ferrovie . .	1.887 85	374.769 23	376.657 08	
	» III. - Movimento di capitali . . .	86.408.284 89	588.577.022 72	674.985.307 61	
	» IV. - Partite di giro	4.730.790 95	66.388.231 30	71.119.022 25	
		963.610.124 49	5.010.198.879 14	5.973.809.003 63	5.973.809.003 63
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro	2.361.910.383 85	9.546.768.141 45	11.908.678.528 30	
	Vaglia del Tesoro	1.515.246.491 58	5.893.204.121 77	7.408.450.613 35	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . .	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero . .	17.268.508 52	—	17.268.508 52	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrutt.	705 —	750.338 90	751.043 90	
	Amminist. del Fondo culto in c/c infrutt. .	16.779 47	20.000.569 81	20.017.349 28	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero.	29.000.000 —	270.000.000 —	299.000.000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva . . .	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . .	31.452.164 53	767.632.768 39	799.084.932 92	
	Altre Amminastrazioni in c/c infruttifero .	220.962.055 89	640.141.001 81	861.103.057 70	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari . .	100.411.950 58	967.121.374 05	1.067.533.324 63	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	608.000 —	608.000 —	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquenn. (legge 16-7-1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	96.501.529 45	1.035.500.000 —	1.132.001.529 45	
		4.372.770.568 87	19.141.726.319 18	23.514.496.888 05	23.514.496.888 05
In conto crediti di tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa dep. e prest.	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	2.808.965 85	364.401.642 52	367.210.608 37	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	307.809.670 17	307.809.670 17	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	—	6.061.204 85	6.061.204 85	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	477.901.202 55	917.329.567 56	1.395.230.770 11	
	Operaz. fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8. all. B, alla L. 17-1-1897, n. 9 .	—	106.480 —	106.480 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		480.710.168 40	1.614.555.636 18	2.095.265.304 58	2.095.265.804 58
					33.245.068.191 09

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

b) Fondo di cassa al 30 novembre 1921	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*			680.937.616 61	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			2.186.489.522 —	
					2.867.427.138 21

PAGAMENTI.

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	944.076.453 —	4.345.244.313 86	5.289.320.766 86	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	2.140.168 31	157.317.627 94	159.457.796 25	
	» III. - Movimento di capitali	61.812.571 64	710.785.281 74	772.597.853 38	
	» IV. - Partite di giro	4.594.131 70	65.277.632 15	69.871.763 85	
		1.012.623.324 65	5.278.624.855 69	6.291.248.180 34	6.291.248.180 34
Decreti di scarico		—	218 13	218 13	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	218 13	218 13	218 13
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.049.008.236 55	6.456.931.400 81	8.505.937.637 36	
	Vaglia del Tesoro	1.366.633.153 89	5.622.481.248 91	6.989.114.402 80	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrut.	448.319 25	978.727.450 11	979.175.769 36	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	—	307.809.670 17	307.809.670 17	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	160.901.149 14	477.000.000 —	637.901.149 14	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	471.684.027 60	1.214.921.583 74	1.686.605.611 34	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D P. all'estero e vari	100.856.998 27	988.273.308 79	1.089.130.307 06	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni id.	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli id.	—	106.480 —	106.480 —	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	239.816.022 79	801.031.455 63	1 040.847.478 42	
		4.389.345.907 49	16.866.129.669 24	21.255.475.576 73	21.255.475.576 73
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa Depos. e Prest.	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	300.000 —	300.000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirate dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	15.993.665 99	669.784.040 89	685.777.706 88	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1.117.833 50	10.063.524 36	11.181.357 86	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	121.441.121 90	425.320.459 51	546.761.581 41	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	9.258.671 40	49.639.679 35	58.898.350 75	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	325.124.517 79	1.202.873.562 99	1.527.998.080 78	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR.DD. 22 settembre 1914 n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		472.935.810 58	2.357.981.267 10	2.830.917.077 68	2.830.917.077 68
				Totale	33.245.068.191 09

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 160.003.360 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 188.000.000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 30 novembre 1921
Buoni del Tesoro ordinari in circolazione	18.836.686.763 44	22.239.127.651 38
Vaglia del Tesoro	1.448.006.861 54	1.867.343.072 09
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6.335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	627.462.[illegible]97 67	644.731.206 19
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2.841.501.068 81	1.863.076.3[illegible]3 35
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	18.973.327 75	20.143.605 95
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	992.933.918 01	984.127.247 84
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	62.050.270 77	223.234.054 55
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3.136.116.153 67	2.310.613.600 03
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	67.616.503 27	46.019.520 84
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	1.364.290 —	1.257.810 —
Biglietti di Stato	1.867.030.000 —	1.867.000.000 —
Buoni di Cassa	277.392.000 —	278.000.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Cassieri militari	4.561.217 51	4.561.217 51
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	945.000 —	945.000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	7.999.02	294.062.050 05
Totale	38.237.731.391 68	40.496.752.763 —

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 30 novembre 1921
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	187.700.000 —	188.000.000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	45.000.000 —
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	782.104.338 63	782.104.338 63
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1.282.268.028 95	1.660.835.127 46
Amministrazione del Fondo pel culto per pagamenti da rimborsare	48.440.870 80	49.775.163 58
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	934.435.545 07	1.173.387.456 31
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Amministrazioni varie	37.290.749 12	90.127.895 02
Ministero della Guerra.		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12	10.000.000 —	10.000.000 —
Ministero della Marina.		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1)	23.500.000 —	23.500.000 —
Ministero dei Lavori Pubblici.		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835)	21.500.000 —	14.000.000 —
Ministero delle Colonie.		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1.050.000 —	1.050.000 —
Colonia Eritrea in c/c infruttifero (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	16.284.728.587 73	16.661.157.466 46
Diversi	858.835.840 37	605.674.281 31
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	1.364.290 —	1.257.810 —
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	100.000.000 —	125.000.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	30.000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Totale	21.259.786.619 85	21.9 5.437.892 93

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 30 novembre u. s. era di L. 1,338,939,910 13.

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di novembre 1921 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di novembre 1921	Mese di novembre 1920		Differenza nel 1921	Da luglio 1921 a tutto novembre 1921	Da luglio 1920 a tutto novembre 1920		Differenza nel 1921
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Redditi patrimoniali dello Stato	1.217.804 12	930.501 05	+	287.300 07	8.276.529 14	6.233.152 75	+	2.043.376 39
Contributi:								
Imposte dirette:								
Fondi rustici e fabbricati	647.717 72	1.246.138 45	—	598.520 73	97.887.443 83	92.509.893 60	+ [2])	5.377.550 23
Redditi di R. M. e vari	10.894.137 45	9.191.007 12	+	1.703.130 33	438.641.782 03	351.775.072 97	+ [2])	86.866.709 06
Contributo centesimo guerra	1.480.893 39	1.662.142 40	—	181.249 01	50.862.663 91	44.388.013 04	+ [2])	6.474.650 87
Extraprofitti di guerra	1.689.374 92	1.170.541 29	+	518.830 63	590.954.681 82	552.200.969 57	+ [2])	38.753.712 25
Contributo straord. di guerra	434 55	1.997 42	—	1.562 87	8.384.575 51	6.926.759 36	+ [2])	1.457.816 15
Tasse sugli affari:								
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	148.803.622 74	131.940.590 72	+	16.863.032 02	808.389.878 59	644.700.083 43	+ [2])	163.689.795 16
Prodotto del movim. a G e P. V.	606.224 87	447.084 37	+	159.140 50	2.020.302 62	22.436.902 95	— [3])	20.416.600 33
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—		—	17.306 88	—	+	17.306 88
Tasse di consumo:								
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	80.327.012 41	60.477.525 31	+	19.849.487 10	288.825.850 34	267.681.690 20	+ [2])	21.144.160 14
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	37.785.520 22	45.905.381 18	—	8.119.860 96	171.703.352 40	183.467.226 47	— [3])	11.763.874 07
Dazio sull'importazione del grano	—	—		—	20.076 70	2.130 27	+	17.946 43
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	25.281.781 48	33.836.951 55	—	8.555.170 07	78.525.016 72	255.937.751 06	— [3])	177.412.734 34
Privative:								
Tabacchi	216.806.947 19	193.898.078 77	+	22.908.868 42	1.093.891.440 18	942.358.853 24	+ [2])	151.532.586 94
Sali	15.047.654 41	13.158.105 10	+	1.889.549 31	64.120.088 71	57.627.504 08	+ [2])	6.492.584 63
Fiammiferi e carte da giuoco	15.175.762 06	16.022.732 67	—	846.970 61	78.221.719 17	68.815.572 55	+ [2])	9.406.146 62
Chinino	1.297.039 97	1.192.213 09	+	104.826 88	6.349.979 50	4.506.643 75	+ [2])	1.843.335 75
Lotto	16.505.077 43	14.917.410 42	+	1.587.667 01	119.896.823 95	81.818.509 66	+ [2])	38.078.314 29
Monopoli commerciali	13.963.411 04	46.727.779 91	—	32.764.368 87	216.713.340 42	162.294.505 68	+ [2])	54.418.834 74
Proventi dei servizi pubblici:								
Poste	35.940.817 16	22.611.463 65	+	13.329.353 51	153.925.175 97	107.502.432 55	+	46.422.743 42
Telegrafi	12.993.092 03	10.684.144 78	+	2.308.947 25	47.031.833 87	40.209.636 35	+	6.822.197 52
Telefoni	7.568.403 72	5.492.412 29	+	2.075.991 43	39.906.102 25	25.702.554 61	+	14.203.547 64
Servizi diversi	8.032.406 43	6.748.771 21	+	1.283.635 22	36.054.434 14	32.701.851 95	+	3.352.582 19
Rimborsi e concorsi nelle spese	1.283.034 24	1.205.122 22	+	77.912 02	10.001.995 17	10.863.679 77	—	861.684 60
Entrate diverse	40.259.752 46	72.750.106 20	—	32.490.353 74	378.178.417 26	401.063.085 75	—	22.884.668 49
Totale *Entrata ordinaria*	693.607.825 01	692.218.207 17	+	1.389.617 84	4.788.800.811 08	4.363.724.475 61	+	425.076.335 47
Entrata straordinaria.								
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Rimborsi e concorsi nelle spese	50.085.116 72	1.145.130 20	+	48.939.986 52	102.204.086 73	1.758.970 75	+ [4])	100.445.115 98
Entrate diverse	127.550.630 93	82.037.040 69	+	45.513.590 24	330.965.489 56	430.164.373 76	—	99.198.884 20
Capitoli aggiunti per resti attivi	1.225.588 14	530.173 78	+	695.414 36	5.377.629 32	1.127.789 66	+	4.249.839 66
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	1.887 85	27.696 93	—	25.809 08	376.657 08	67.839 —	+	308.818 08
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali.*								
Vendita di beni ed affranc. di canoni	172.135 57	86.771 96	+	85.363 61	755.313 27	499.213 60	+	256.099 67
Accensione di debiti	1) 70.747.214 02	2.092.710.229 58	—	2.021.962.985 56	599.525.769 84	9.116.465.662 39	—	8.516.939.892 55
Riscossione di crediti	15.593 65	91.726 83	—	76.133 18	237.032 46	487.650 63	—	250.618 17
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	2.065 11	25.646 27	—	23.581 16	778.020 63	555.986 39	+	222.034 24
Rimb. di somme per opere in Valona	—	—		—	—	—		—
Anticipaz. al Tesoro per acce. lavori	—	300.000 —	—	300.000 —	—	425.000 —	—	425.000 —
Partite che si compens. nella spesa	10.333.890 72	994.541 46	+	9.339.349 26	44.789.783 51	5.714.823 13	+	39.074.960 38
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—		—	—	—		—
Prelevamenti da fondi speciali	4.311.119 43	2.851.500 —	+	1.459.619 43	17.500.083 58	14.804.807 20	+	2.795.276 38
Ricuperi diversi	797.806 05	1.038.940 54	—	241.134 49	4.300.873 98	4.070.997 28	+	229.876 70
Capitoli aggiunti per resti attivi	28.430 34	1.000.000 —	—	971.569 66	7.078.430 34	39.086.611 54	—	32.008.181 20
Totale *Entrata straordinaria*	265.271.508 53	2.182.839.398 24	—	1.917.567.889 71	1.113.889.170 30	9.615.229.725 33	—	8.501.340.555 03
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	4.730.790 95	4.296.908 68	+	433.882 27	71.119.022 25	37.799.688 28	+	33.319.333 97
Totale generale	963.610.124 49	2.879.354.514 09	—	1.915.744.389 60	5.973.809.003 63	14.016.753.889 22	—	8.042.944.885 59

1) Di cui L. 70.694.850,31 per buoni poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di novembre 1921 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-1922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di novembre 1921	Mese di novembre 1920	Differenza nel 1921	Da luglio 1921 a tutto novembre 1921	Da luglio 1920 a tutto novembre 1920	Differenza nel 1921
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	411.907.058 62	1.065.799.979 40	— 653.892.920 78	2.353.822.856 03	4.536.869.239 06	—5) 2.183.046.383 03
Id. delle Finanze	102.026,298 23	93.006.241 15	+ 9.020.057 08	500.146.843 71	371.425.590 94	+ 128.721.252 77
Id. della Giustizia e Culti .	15.817.205 77	10.695.739 35	+ 5.121.466 42	80.589.927 53	54.557.889 72	+ 26.032.037 81
Id. degli Affari Esteri . . .	8.611.604 94	1.367.117 21	+ 7.244.487 73	24.042.414 91	6.115.428 55	+ 17.926.986 36
Id. dell'Istruzione Pubblica.	32.515.283 21	30.548.896 83	+ 1.966.386 38	397.044.309 10	295.233.311 47	+ 101.810.997 63
Id. dell'Interno	47.959.469 17	46.456.460 63	+ 1.503.008 54	376.723.914 22	256.176.355 75	+ 120.547.558 47
Id. dei Lavori Pubblici . .	80.177.699 45	70.573.685 69	+ 9.604.013 76	504.736.548 46	252.704.051 11	+ 252.032.497 35
Id. delle Poste e dei Telegrafi	82.548.425 79	50.197.027 73	+ 32.351.398 06	324.125.690 10	202.330.314 68	+ 121.795.375 48
Id. della Guerra	97.931.269 11	327.204.899 44	— 229.273.630 33	1.224.934.289 86	1.815.174.032 93	— 590.239.743 07
Id. della Marina	89.126.440 94	71.346.910 91	+ 17.779.530 03	283.856.428 14	279.876.099 93	+ 3.980.328 21
Id. delle Colonie	2.775.981 08	260.135 44	+ 2.515.845 64	19.980.308 32	179.335.354 78	— 6) 159.355.046 46
Id. dell'Agricoltura	7.106.578 50	5.644.379 84	+ 1.462.198 66	29.486.976 21	35.591.251 52	— 6.104.275 31
Id. dell'Industria e Commer.	17.269.083 75	6.759.366 72	+ 10.509.717 03	43.523.698 83	82.375.906 24	— 38.852.207 41
Id. del Lavoro	363.252 34	6.327.790 12	— 5.964.537 78	93.077.220 50	47.299.728 62	+ 45.777.491 88
Id. delle Terre liberate . .	16.487.673 75	25.063.916 53	— 8.576.242 78	35.156.754 36	114.879.151 70	— 79.722.397 34
Totale pagamenti di bilancio . .	1,012.623.324 65	1.811.252.546 99	— 798.629.222 34	6.291.248.180 34	8.529.943.707 —	— 2.238.695.526 66
Decreti di scarico	—	—	—	218 13	468 86	— 250 73
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti . .	1.012.623.324 65	1.811.252.546 99	— 798.629.222 34	6.291.248.398 47	8.529.944.175 86	— 2.238.695.777 39

2) Maggiori accertamenti.

3) Minori accertamenti.

4) L'aumento deriva principalmente dai rimborsi da parte delle Amministrazioni dello Stato. da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo, fatte per loro conto coi fondi del bilancio del Ministero dei trasporti.

5) La diminuzione è figurativa e deriva principalmente dal fatto che fra i pagamenti dell'esercizio 1920-1921 si comprendevano i buoni poliennali versati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale.

6) Spostamento nei versamenti dei fondi di bilancio al conto corrente istituito per il servizio di Cassa relativo alle colonie.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 2 febbraio 1922:

Privitera Benedetto, applicato, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio a decorrere dal 16 gennaio 1922.

Fabbri Tombesi Marcella, applicata, in aspettativa per motivi di salute, è richiamata in servizio, a decorrere dal 1° febbraio 1922.

Cattelano cav. Ferruccio, archivista, è collocato, a sua domanda in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 16 gennaio 1922.

AMMINISTRAZIONE

della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

AVVISO

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte II, libro II, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 8 maggio 1922, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 0[0 di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla prima delle 3 urne, contenente le cartelle ordinarie 4 0[0 vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 6237 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire un milione duecentoquarantasettemilaquattrocento (L. 1.247.400) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1922, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 123,09 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 240, del 12 ottobre 1921) restano disponibili L. 89,97, da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1922;

b) estrazione a sorte, dalla 2ª urna, di schede in rappresentanza di n. 2502 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire cinquecentomilaquattrocento (L. 500.400), da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1922, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 62,76 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1921) restano disponibili L. 105,45, da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1922;

c) estrazione a sorte, dalla 3ª urna, di schede in rappresentanza di n. 2367 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire quattrocentosettantatremilaquattrocento (L. 473.100), da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1922, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 131,70 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 210 del 12 ottobre 1921) restano disponibili lire 51,87, da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1922.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 0[0 di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 48ª estrazione (novembre 1921) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 10 aprile 1922

Per il direttore generale
D. Valle.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 40	Dinari	—
Londra	82 26	Corone jugoslave	—
Svizzera	362 08	Belgio	160 52
Spagna	—	Olanda	7 15
Berlino	6 25	Pesos oro	15 05
Vienna	0 27	Pesos carta	6 62
Praga	36 40	New York	18 59

Oro 358 70

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	70 73	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 90	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854; e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale « Umberto I » di Forlì è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di meccanica, macchine e tecnologia.

Art. 2

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che

gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli;

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente.

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco. la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di ingegnere;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b), c), d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sieno rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istituto di istruzione media e normale e primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quei rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale comincieranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato straordinario per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato ordinario, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917) tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti degli Istituti di previdenza.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.400.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 30 marzo 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale « Umberto I » di Forlì, è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di matematica e contabilità.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata

da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di ingegnere oppure laurea in fisica o matematica;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato straordinario per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato ordinario, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.800.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 30 marzo 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.